

Nucleo di Valutazione Interna
Relazione tecnica sulle proposte di istituzione di nuovi ordinamenti didattici
(ex art. 9 c1 D.M. 509/1999 e art 2 c.3 D.P.R. 25/1998)

1- Premessa

Il ruolo che è chiamato in questa sede a svolgere il Nucleo di Valutazione Interna si inserisce in un quadro di riforma complessiva della didattica universitaria e del rapporto dell'istituzione stessa con i suoi referenti sociali, intesi sia come fruitori in prima persona dell'attività formativa erogata (studenti), sia come soggetti operanti nel mondo del lavoro e quindi interessati alla acquisizione di personale con soddisfacente bagaglio culturale e competenze adeguatamente strutturate.

Sin dalla stesura del "Rapporto Martinotti" (1997) il dibattito a livello nazionale ha visto emergere una tendenza a considerare i termini "concorrenzialità" (tra i vari Atenei) e "contrattualità" (nel rapporto Ateneo – studenti) come il naturale riflesso della scelta per l'autonomia didattica.

Tale opzione rappresenta non solo la (comunque tardiva) realizzazione del disposto dell'art. 33 comma 6 della Costituzione, configurante le istituzioni universitarie come enti pubblici che "hanno il diritto di darsi ordinamenti autonomi nei limiti stabiliti dalle leggi dello Stato", ma implica una precisa assunzione di responsabilità da parte di ogni Ateneo in ordine alla **validità complessiva delle proprie iniziative didattiche**.

Ciò significa la compresenza in ognuna di siffatte iniziative di una serie di elementi, tali da costituire una sorta di garanzia in merito ad una sua adeguata strutturazione; il Nucleo ritiene che in che ogni proposta di istituzione di nuovi ordinamenti, sia "in continuità", sia "non in continuità" con corsi preesistenti, debba venir dato necessariamente conto di una adeguata riflessione in merito ai seguenti parametri:

- 1. ragioni della specifica denominazione del corso**
- 2. obiettivi formativi**
- 3. classe/i di appartenenza (è qui che trova sede l'individuazione del "valore legale")**
- 4. quadro generale delle attività formative da inserire nei curricula**
- 5. crediti assegnati a ciascuna attività formativa**
- 6. caratteristiche della prova finale per il conseguimento del titolo di studio**

Nel caso di ordinamenti "non in continuità" agli elementi caratterizzanti di base appena descritti dovrà aggiungersi una ricognizione più approfondita (che comunque interessa a buon diritto tutti i nuovi corsi di laurea) anche sulle risorse da poter mettere in campo per il sostegno dell'iniziativa e sul loro modo di interagire:

- 1. chiara indicazione dell'offerta formativa**
- 2. ricognizione di massima sull'utenza potenziale dell'intero ciclo del corso**
- 3. quadro delle risorse umane , finanziarie e materiali necessarie e/o disponibili**
- 4. piano di utilizzo degli spazi (aule, laboratori)**
- 5. indicazione della struttura amministrativa che dovrà fornire il supporto tecnico**
- 6. previsione di meccanismi di costante autovalutazione della qualità del servizio formativo offerto**

Quanto di cui sopra anche in considerazione del fatto che, nell'attuale assetto dettato dalle classi di laurea, potranno verificarsi normalmente anche casi nei quali nuovi corsi non siano univocamente riconducibili ad una delle facoltà presenti nell'ateneo.

Mentre per corsi comunque "in continuità" con i precedenti, ed aventi la stessa denominazione, l'art 13 c.4 e c.5 del Regolamento 509/1999 autorizza espressamente una deroga alla applicazione della procedura di cui all'art 2 DPR 25/1998 sulla programmazione universitaria, essa rimane la via obbligata nel caso di proposte di "ordinamenti non in continuità".

Senza soffermarsi sulla ratio di questa dicotomia (che potrebbe essere oggetto di discussione, specialmente nel caso di corsi attivati sperimentalmente sulla scorta delle due note di indirizzo del 16 giugno 16 ottobre 1998, ma anche in merito alla scelta dirimente legata ad un criterio meramente nominalistico) è esattamente nei confronti dei corsi del secondo tipo ("non in con-

tinuità con i precedenti") che il Nucleo è chiamato a svolgere la sua azione valutativa, in adempimento alle disposizioni contenute negli artt. 9 c.1 e 2 c.3 dei provv. citati.

Relativamente alle funzioni di valutazione alle quali il Nucleo è chiamato a rispondere, sia in generale che in questa specifica occasione, è opportuno premettere che obiettivo principale e strategico del Nucleo, nel medio-lungo termine (5 anni), è quello di sviluppare, attraverso lo strumento della valutazione, sia a livello di singole strutture periferiche di governo e di gestione, che a livello di Ateneo nel suo insieme, un'azione di responsabilizzazione e di miglioramento continuo dell'efficienza e dell'efficacia dell'attività svolte dall'Università di Pisa.

Il Nucleo, lungi dal voler essere considerato un organismo con funzioni di vigilanza e pura valutazione rispetto alle strutture universitarie, si propone soprattutto come organismo di guida, di supporto e di verifica.

Il Nucleo intende stimolare, accompagnare, guidare ed eventualmente anche valutare (sempre a livello di caratteristiche di processo, non di scelte "di merito", che appartengono per definizione alla responsabilità di chi si trova direttamente ad operare) l'autonoma azione di conoscenza e presa di coscienza, di autovalutazione e di miglioramento, delle varie strutture e degli organismi di funzionamento e gestione dell'Ateneo.

Punto fermo è tuttavia la convinzione che l'azione di supporto e guida sia indispensabile affinché le varie azioni ed iniziative di autovalutazione si svolgano in modo armonico ed integrato. Questo utilizzando modelli ed indicatori riconosciuti e diffusi a livello nazionale ed internazionale, così da consentire un confronto continuo con strutture analoghe, sia all'interno che all'esterno dell'Ateneo. E' importante che in tal modo si sviluppi un movimento complessivo, coordinato e di valore, tale da far crescere in maniera proficua l'organizzazione.

L'azione di verifica, alla quale il Nucleo non deve e non intende sottrarsi, sarà quindi soprattutto di riscontro obiettivo ed indipendente, finalizzata a fornire oggettività per favorire l'azione critica, la crescita e il confronto competitivo con l'esterno, sia esso rappresentato dagli altri Atenei che dal Comitato Nazionale, come soggetto a sua volta coordinatore di iniziative di verifica e confronto.

2- Oggetto della relazione del Nucleo

L'art. 2 c.3 DPR 225/1998 lett. "b" dispone "la formulazione da parte delle università o di altri soggetti pubblici e privati di apposite proposte, coerenti con gli obiettivi di cui alla lettera a), indicando le risorse necessarie, disponibili e da acquisire. Le proposte sono corredate da una **relazione tecnica**, predisposta dal nucleo di valutazione dell'Ateneo, con riguardo ai parametri di cui alla lettera d) e sono trasmesse ai comitati regionali di coordinamento (omissis)".

I parametri che il Nucleo deve utilizzare altro non sono che i medesimi che orienteranno poi la relazione tecnica del Comitato Nazionale per la valutazione universitaria: **congruità tra proposte, obiettivi dichiarati e mezzi indicati**, tenendo presente il riferimento agli obiettivi generali esplicitati nel DM di cui alla lett. "a" dello stesso art. 2 c.3 DPR 25/1998.

Emerge chiaramente come, non parlandosi tecnicamente di parere, ma di relazione tecnica, il Nucleo non debba in ogni caso svolgere una sorta di valutazione (politica) di seconda istanza sul merito delle scelte didattiche liberamente approvate dal Senato, quanto piuttosto giocare **un ruolo di controllo sulla correttezza della progettazione del processo di enucleazione delle singole proposte didattiche**, soprattutto nei termini indicati dal secondo gruppo di parametri citati in premessa.

Il Nucleo ritiene poi che un livello di analisi più puntuale sui singoli ordinamenti, per assumere sufficienti caratteristiche di affidabilità, necessiti, oltre che di tempi adeguati, anche, in modo particolare, dell'avvenuta formalizzazione dei rispettivi Regolamenti didattici, nei quali la strutturazione dei percorsi formativi trova il suo naturale momento di piena esplicitazione.

Il Nucleo è convinto che un momento così importante di rinnovamento della tipologia del modo di gestire i processi formativi all'interno dell'Università debba poter beneficiare di una riprogettazione non "artigianale", anche intendendo il termine nella positiva accezione di una "modalità di azione dettata comunque dall'esperienza acquisita e dalla approfondita conoscenza delle problematiche", **ma opportunamente ed esplicitamente strutturata, secondo canoni che siano atti a porre le premesse per un controllo sulla qualità generale del proces-**

so e dei risultati. Controllo nel senso soprattutto anglosassone del termine, ovvero di capacità di dominare e padroneggiare i vari aspetti di una qualsiasi attività.

Nel caso dei processi formativi tale attività deve essere prevalentemente svolta a livello preventivo, puntando sulla efficienza ed efficacia dei processi, compresi quelli di regolazione e controllo per una costante azione di verifica e miglioramento continuo.

Il Sistema che ne deriva si basa su di una spiccata capacità progettuale (in senso lato: dall'individuazione degli obiettivi alla scelta delle risorse e dei processi più idonei, alle stesse azioni di controllo), che è per sua natura riscontrabile, trasparente, qualificabile/accreditabile.

A questo proposito il Nucleo constata la correttezza di una procedura che, partendo dalle proposte di ordinamenti didattici da parte di singole Facoltà, oppure, nel caso di proposte di corsi di studio per cui è previsto il concorso di più facoltà, da parte di gruppi di docenti liberamente costituiti, prevede, nel primo caso, la necessità di allegare il parere della commissione didattica paritetica e nel secondo che la proposta del gruppo di docenti debba essere corredata dal parere delle facoltà interessate e delle relative commissioni didattiche paritetiche.

L'opportunità della previsione del filtro preventivo rappresentato dalla Commissione didattica di Ateneo è condivisibile, mentre il Nucleo manifesta delle perplessità sulla metodologia adottata in ordine all'esame delle proposte da parte della coppia di revisori "docente (appartenente a settore scientifico- disciplinare totalmente diverso dall'ambito disciplinare prevalente del corso) – studente (di area affine a quella del nuovo ordinamento)".

Tale procedura, in particolare, è da giudicare sicuramente adeguata per tutti gli aspetti di riscontrabilità obiettiva per esempio del rispetto di congruità generale e specifica alla normativa, nota di indirizzo compresa.

Risulta invece inadeguata per quegli aspetti di merito che richiederebbero valutazioni da parte di esperti, e che andrebbero comunque effettuate dalle Strutture stesse nell'ambito di un proprio sistema di controllo della qualità (verifiche e riesami della progettazione, particolarmente importanti nel caso di un progetto innovativo).

La procedura potrebbe, o potrà (per esempio a livello di attuazione ovvero dei Regolamenti didattici dei vari CdS), prevedere una valutazione di carattere gestionale della capacità di sistema sia a livello progettuale che attuativo (l'erogazione del corso) e dei relativi metodi di controllo e regolazione.

Le proposte non appaiono, almeno dai documenti esaminati, frutto di una diretta anamnesi dei problemi emersi da corsi della stessa area, sfruttando in particolare i metodi e l'esperienza acquisita attraverso le attività di autovalutazione promosse dal Nucleo negli ultimi due anni accademici.

Ciò considerato anche come, per quanto attiene l'anno 2000, le fasi di anamnesi qualitativa e di riprogettazione dei nuovi corsi, che il Nucleo ha proposto ai Consigli dei vari CdS, erano proprio nell'ottica di favorire una migliore e più affidabile riformulazione degli ordinamenti didattici in linea con la Riforma.

Le azioni proposte dal Nucleo per sviluppare nell'Università di Pisa la cultura dell'autovalutazione partivano infatti dalla consapevolezza che, per avviare un processo responsabile di crescita e miglioramento continuo della qualità della propria offerta didattica, occorre innanzi tutto conoscere e confrontarsi con gli altri, sia a livello di effetti (risultati) che di modalità operative necessarie per ottenere risultati conformi agli obiettivi e per migliorarsi in continuazione (sistema organizzativo).

E' poi importante sottolineare come, in linea con le scelte strategiche del Nucleo, nelle attività citate di autovalutazione proposte ai vari CdS, accanto all'analisi dei più importanti indicatori (valutazione di carattere essenzialmente numerico, principalmente correlata con i risultati), fosse proposta ed associata un'azione di valutazione delle capacità presenti a livello di sistema, ovvero di ricerca della cause (di carattere qualitativo, connesse con i cosiddetti fattori abilitanti) dei problemi o degli aspetti critici più rilevanti, oppure dei "motori" dei risultati positivi, allo scopo di porre in atto opportune azioni di miglioramento e/o sviluppo.

In sede di Commissione didattica, per ogni singola proposta, le funzioni di relatore sono state svolte da un responsabile scelto dai "garanti del corso".

La formazione di tale collegio è prevista dalla nota di indirizzo predisposta dall'ateneo, testualmente "al fine di evitare che la proposta di un corso di studio avvenga senza la valutazione della disponibilità delle risorse umane necessarie al sostentamento di una didattica di qualità

adeguata, si richiede che ogni proposta sia corredata da un elenco di docenti che si fanno garanti del corso di studio assumendosene esplicitamente e pubblicamente la responsabilità della qualità culturale e organizzativa. Il comitato dei garanti di un corso di laurea dovrà essere composto continuativamente da almeno 15 docenti – che potrà in casi specifici ben motivati essere ridotto a 12 – mentre quello di un corso di laurea specialistica dovrà essere composto da almeno 10 docenti - riducibile ad 8 in casi specifici ben motivati. Nel caso di proposte relative a corsi di laurea che prevedono il concorso di più facoltà o di proposte innovative relative a corsi di laurea non corrispondenti a corsi di laurea preesistenti, il numero dei garanti è ridotto a 10 per i primi anni di attivazione sperimentale".

Al di là delle critiche di ordine giuridico-formale, mosse in ordine alla compatibilità con il principio della libertà di insegnamento dell'assunzione da parte di professori di un siffatto obbligo per ben cinque anni (da ricordare che sono poi state accettate sottoscrizioni "in garanzia" anche da parte di ricercatori), il Nucleo dubita della adeguatezza di questo strumento (secondo il quale ogni docente si impegna a tenere almeno un insegnamento specificamente destinato a quel corso di studio) a costituire da solo sufficiente e seria garanzia per l'accreditamento della proposta nei confronti di tutte le parti interessate (studenti, famiglie, imprese...), nonché, ovviamente, a fornire elementi esaustivi in merito alla adeguatezza o meno delle risorse totali a disposizione (v. punto 9 del secondo gruppo di elementi caratterizzanti citati in premessa).

Per altro verso la nota concorre a delineare con sufficiente chiarezza l'iter procedurale previsto, ben interpretando i concetti del lessico della riforma, trovando poi un punto di piena condivisibilità quando afferma, per entrambi i livelli e pur nella specificità delle diverse classi di corsi di studio, che "appare evidente come la sfida dell'innovazione didattica sia quella di trovare un corretto equilibrio fra formazione di carattere culturale-scientifico e formazione professionalizzante, ovvero fra l'obiettivo di creare figure dotate di una solida preparazione di base, capaci di padroneggiare l'evoluzione e di proseguire nei livelli successivi di studio, e l'obiettivo di creare figure professionali in grado di inserirsi validamente nel mondo del lavoro, anche contribuendo alla sua innovazione."

La raccomandazione, che anche il Nucleo ritiene centrale, è quella di **specificare chiaramente la figura o le figure professionali in uscita dal corso di studio**, delineando le conoscenze e competenze necessarie per formare tali figure, insieme con i possibili sbocchi lavorativi.

Ovviamente ciò può essere fatto in modo soddisfacente solo a seguito della creazione di una fitta rete di contatti con le realtà produttive che dovranno accogliere l'output formativo dei nuovi corsi universitari. Al Nucleo pare che sotto questo profilo non in tutti casi si sia operato in maniera pienamente soddisfacente.

In conclusione il Nucleo ha quanto meno l'impressione di trovarsi di fronte ad un assetto informativo che nel suo complesso finisce per rendere piuttosto difficile esprimere un netto giudizio in termini di congruità o meno delle singole proposte, obiettivi dichiarati e mezzi indicati. Per contro appare inequivocabile il valore dello sforzo comunque fatto a livello di ateneo per il sollecito varo dei nuovi ordinamenti, attraverso una scansione temporale di attività tale da permettere l'approvazione ministeriale delle variazioni al regolamento didattico di ateneo prima della pausa estiva.

E' in ogni modo pur vero che, se da un lato l'ordinamento sancisce il limite dell'autonomia delle università dal Ministero, è consequenzialmente interesse delle università non sopraspesificare questo documento (il RDA), massimizzando così la flessibilità delle scelte locali, cioè a livello regolamento didattico del singolo corso di studio.

In quella sede dovranno necessariamente trovare adeguata specificazione tutti quegli elementi indice di una adeguata presenza di risorse, i quali, in questa prima fase, sono stati "compressi" nel solo istituto del comitato dei garanti.

3 - Valutazioni conclusive

Il Nucleo, nel dare, al livello reso possibile dalle informazioni attualmente in suo possesso, **una valutazione tecnica favorevole su tutto il complesso delle proposte di nuovi ordinamenti didattici "non in continuità"**:

1. Scienze economiche
2. Economia del Territorio e dell'Ambiente

3. Tossicologia analitica socio-ambientale
4. Controllo qualità del farmaco
5. Diritto Applicato
6. Scienze giuridiche
7. Ingegneria Energetica
8. Informatica umanistica
9. Musica, immagine cinematografica ed elettronica, teatro
10. Scienze politiche e internazionali
11. Scienze Sociali
12. Tecniche erboristiche
13. Scienze per la pace
14. Lingua e cultura italiana per stranieri
15. Letterature europee per l'editoria e la produzione culturale
16. Ingegneria Edile

lega indissolubilmente tale positiva valutazione alla tempestiva concretizzazione, per ogni nuovo corso che venga attivato, di quanto segue:

1- avviamento di verificabili canali di costante collegamento con le realtà professionali e produttive interessate

2- previsione, nei regolamenti didattici dei singoli corsi di studio, di procedure costanti di gestione, monitoraggio ed autovalutazione della qualità della didattica impartita

3- conseguente inserimento di meccanismi di riequilibrio in itinere

4- chiara esplicitazione del livello di conoscenze di partenza richiesto allo studente e dei modi in cui, all'interno della didattica del corso, ci si faccia carico del supporto necessario per il recupero di eventuali debiti didattici

Quanto di cui sopra è per il Nucleo di primaria importanza, ai fini di creare quel necessario clima di **"fiducia sociale"** che permetta l'effettiva e positiva partenza delle iniziative inerenti i nuovi ordinamenti, mettendo ben in chiaro i termini della proposta, la sua struttura didattica di base e l'accreditamento legale che ne consegue (cioè l'inserimento in una classe). Ma altrettanto (se non più) importante deve ritenersi, anche nell'ottica del progressivo **superamento del valore legale dei titoli di studio**, l'immanenza di un **accreditamento esterno del percorso formativo**, consistente questo nella indicazione della garanzia che il mercato del lavoro e più in generale tutte le parti interessate, a seguito della rete di contatti alla quale si accennava appena sopra (punto "a"), possano dare agli studenti che il corso di studi nel quale si accingono ad impegnarsi ha un effettivo valore culturale e professionale.